Civile Ord. Sez. 5 Num. 26410 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 07/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15069/2017 R.G., proposto da

LOLLI PIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Belli Contarini, Giulio Chiarizia e Leonardo Laviola;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA, n. 9181/19/16 depositata il 23 dicembre 2016;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 23 settembre 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. In data 7 aprile 2015 l'agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. notificava a Pio Lolli, ex socio dell'estinta 3 L.L.L. s.r.l. in liquidazione, un avviso ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. *a)*, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010. Con tale atto gli veniva intimato il

pagamento delle somme dovute dalla società a titolo di IRES, IRAP e IVA, in forza dell'avviso di accertamento n. TKQ033H00920/2012, emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società per il periodo 1° agosto-31 dicembre 2007 e successivamente rideterminato con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Frosinone n. 1131/03/14 del 15 settembre 2014.

1.1 Con ricorso notificato il 4 giugno 2015, il Lolli impugnava dinanzi alla stessa CTP di Frosinone il ruolo n. 2014/800971. Deduceva che soltanto con la suddetta intimazione era stata portata «[…] *per la prima volta a* [sua] *formale e legale conoscenza* […] *la pretesa erariale di considerarlo responsabile dei debiti tributari della estinta Società, iscritti a ruolo n.* 2014/800971 per complessivi € 15.265,70 […]».

2. Il giudice adìto dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo.

3. L'appello proposto dalla parte soccombente avverso tale decisione veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 9181/19/16 del 23 dicembre 2016, in base all'assorbente rilievo che l'appellante risultava aver acquisito conoscenza dell'atto impugnato quantomeno dal 31 ottobre 2014.

4. Contro questa sentenza Pio Lolli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto dichiarato tardivo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene questo fosse stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proposto in data 4 giugno 2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento con cui per la prima volta era stata portata a *«formale e legale conoscenza»* del Lolli la pretesa avanzata nei suoi confronti dall'Amministrazione Finanziaria in relazione ai debiti tributari dell'estinta 3 L.L.L. s.r.l. iscritti nel ruolo n. 2014/800971.

Avrebbe errato il collegio d'appello nel dichiarare intempestiva l'impugnazione della suddetta iscrizione a ruolo, sull'indimostrato presupposto che l'odierno ricorrente ne avesse acquisito piena conoscenza quantomeno a far data dal 31 ottobre 2014, giorno in cui ebbe a presentare istanza di sospensione della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012.

2. Con il secondo motivo sono lamentate:

- ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2729 c.c., dell'art. 6 della CEDU e degli artt. 47, 51, paragrafo 1, 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza);

- a norma dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza.

2.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver affermato, senza alcun elemento probatorio acquisito al processo, che il 31 ottobre 2014 il Lolli aveva presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012, un'istanza di sospensione della riscossione relativa alle somme indicate nell'atto di affidamento straordinario del 17 marzo 2014, comunicato dall'Agenzia delle Entrate a Equitalia Sud s.p.a. Da tale circostanza la CTR avrebbe arbitrariamente desunto che il ricorrente fosse già allora a conoscenza dell'iscrizione a ruolo impugnata nel presente giudizio.

2.2 Con un secondo profilo di censura si sostiene che la gravata decisione sarebbe assistita da una motivazione solo apparente, risolvendosi in un enunciato apodittico privo di riscontri obiettivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con il terzo mezzo è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

3.1 Si assume che la pronuncia d'appello sarebbe corredata di una motivazione apparente o perplessa, laddove apoditticamente afferma – sia pure in termini di mero *obiter dictum* – che l'atto impugnato dal Lolli non può essere individuato nell'iscrizione a ruolo presupposta dall'intimazione di pagamento notificatagli il 7 aprile 2015.

4. I tre motivi, il secondo dei quali articolato in due distinti profili, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Occorre scrutinare anzitutto le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; quindi le doglianze concernenti la tardività del ricorso introduttivo; infine il primo profilo del secondo motivo, relativo all'utilizzazione delle risultanze probatorie.

4.1 In dichiarata condivisione del ragionamento svolto dal collegio di primo grado, la CTR ha dichiarato inammissibile per tardività l'originario ricorso proposto dal Lolli. Ha rilevato che il ricorso non era diretto a far valere vizi propri dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 29, comma 1, lett. *a)*, del d.l. n. 78 del 2010, notificatagli dall'agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. il 7 aprile 2015 e, di per sé, tempestivamente impugnata nel termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Esso mirava, invece, a porre in discussione «[…] *la sussistenza dei presupposti fondanti la responsabilità solidale che gli veniva contestata dall'Ufficio con riferimento ai pregressi e insoluti debiti erariali facenti capo alla società a responsabilità limitata della quale egli era socio* [la 3 L.L.L. s.r.l. in liquidazione – n.d.r.], *nel frattempo estintasi*».

4.2 La Commissione regionale ha evidenziato, in proposito, che nell'àmbito del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento n. TKQ033H00920/2012 emesso a carico della prefata società, da essa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

individuato come l'*«atto presupposto»* dell'intimazione in parola - giudizio che, a séguito dell'interruzione determinata dalla sopravvenuta estinzione dell'ente, era stato riassunto dagli ex soci, compreso lo stesso odierno ricorrente -, il Lolli «[…] *avrebbe potuto e dovuto eccepire, tra gli altri aspetti, anche la ritenuta insussistenza dei presupposti fondanti la responsabilità solidale personale, sulla base della previsione normativa del*[l'…] *art. 2495 c.c.»*.

Ha altresì soggiunto che, dopo la sentenza della CTP di Frosinone n. 1131/03/14, con la quale il suddetto avviso di accertamento era stato in larga parte annullato, l'Amministrazione Finanziaria aveva «[…] *dato corso all'affidamento straordinario all'Agente per la riscossione, già in precedenza attivato con atto del 17 marzo 2014, recante in motivazione la seguente dicitura: "affidamento straordinario delle intere imposte accertate e accessori con relative sanzioni, dovute dai soci coobbligati pro quota per la cessata società, in assenza di definitivi bilanci di liquidazione e di bilancio di chiusura e riparto", dal quale si poteva chiaramente evincere il presupposto fattuale e giuridico della pretesa impositiva nei confronti degli ex soci della estinta società di capitali»*.

Sul punto i giudici di seconde cure hanno precisato che «[…] *l'A.F.* [avev]*a fornito prova che* […] *di tale atto di affidamento l'appellante avesse avuto conoscenza quanto meno a far data dal 31 ottobre 2014, quando* […] *aveva presentato istanza di sospensione e annullamento proprio avverso il provvedimento in questione»*.

4.3 Sulla scorta delle surriportate argomentazioni, hanno così concluso: *«Appare innegabile, quindi, che la proposizione del ricorso da parte del Lolli riguardo all'intimazione di pagamento notificatagli in data 7 aprile 2015, finalizzata, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, a far valere presunti vizi dell'atto di iscrizione a ruolo presupposto, è da considerarsi tardiva e, pertanto, inammissibile, essendovi prova evidente che* [egli] *avesse avuto conoscenza sia*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'originario avviso di accertamento notificato al contribuente nel dicembre 2012, sia dell'atto di affidamento della procedura esecutiva da parte dell'Ufficio all'Agente per la riscossione [conoscenza risalente, quantomeno, al 31 ottobre 2014]».

4.4 Dalle argomentazioni riportate emerge che la CTR ha individuato nel ruolo, contemplato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e richiamato dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, l'atto effettivamente impugnato dal Lolli con il ricorso introduttivo. La Commissione regionale ha inoltre esposto in modo chiaro e intelligibile le ragioni per le quali ha ritenuto tardiva tale impugnazione.

4.5 D'altro canto, la circostanza che in sentenza non sia stato specificamente indicato il documento dal quale emergerebbe che l'istanza di sospensione della riscossione presentata dal Lolli il 31 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012 si riferisse al menzionato atto di affidamento straordinario non vale di per sé a rendere apparente la motivazione, potendo ipoteticamente rilevare sotto il profilo della sua insufficienza, vizio non più deducibile in sede di legittimità a séguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54, comma 1, lett. *b)*, del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012 (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; *id.*, *ex permultis*, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023).

4.6 Deve pertanto escludersi la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente o perplessa. Va conseguentemente rigettato sia il profilo di censura formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. nell'àmbito del secondo motivo, sia il terzo motivo. Quest'ultimo, peraltro, investe, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, un mero *obiter dictum*, ossia un'affermazione priva di autonoma funzione di *ratio decidendi*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Parimenti infondate si rivelano le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso.

5.1 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, da ultimo ribadito da questa Sezione con sentenza n. 17183/2026, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto tributario, bensì una condizione integrativa della sua efficacia, sicché la mancanza o invalidità di essa non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, qualora sia possibile accertare la piena conoscenza di questo da parte del contribuente entro il termine fissato a pena di decadenza all'Amministrazione Finanziaria per l'esercizio del potere attribuitole (cfr., *ex multis*, Cass. n. 8374/2015, Cass. n. 2203/2018, Cass. n. 4167/2022, Cass. n. 6862/2023, Cass. n. 33138/2025).

Del resto, che la notificazione non rappresenti un elemento costitutivo dell'atto amministrativo è riconosciuto in modo implicito, ma chiaramente, dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente *ratione temporis*, in virtù del quale «[l]a mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».

Dalla richiamata norma si deduce, infatti, che l'omessa notificazione di un atto amministrativo tributario non influisce sulla sua esistenza (cfr. Cass. n. 4760/2009).

5.2 Nel recente arresto dianzi menzionato è stato posto in rilievo che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non equipara espressamente la notificazione alla conoscenza effettiva dell'atto. Si è tuttavia osservato che sarebbe contrario alla natura delle cose e alla logica sottesa alla disciplina negare alla piena conoscenza di fatto dell'atto l'idoneità a far sorgere, a carico del contribuente, l'onere di proporre l'impugnazione entro il termine decadenziale.

Non si è, al riguardo, mancato di osservare che di tutto ciò tengono

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conto quelle disposizioni normative che, al fine di individuare il *dies a quo* del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, equiparano la notificazione o la comunicazione dell'atto alla «piena conoscenza» di esso da parte dell'interessato: si pensi all'art. 2, comma 1, e all'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, in tema, rispettivamente, di ricorso gerarchico e di ricorso straordinario; all'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo); all'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006 in materia di ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

5.3 Si è, quindi, affermato che «[l]e ragioni sottese alle norme sul contenzioso amministrativo generale non possono […] che valere anche per il contenzioso tributario, considerato che il procedimento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo in relazione di *species* a *genus*, con la conseguenza che le norme che regolano il procedimento amministrativo trovano applicazione nel sottosistema, nei limiti in cui non siano derogate od incompatibili con le norme di diritto tributario che disciplinano il procedimento impositivo […]» (cfr. Cass. n. 17183/2026, cit., paragrafo 2.15).

5.4 Al surriferito indirizzo interpretativo va qui data continuità.

5.5 Tornando alla fattispecie di causa, si rileva che la CTR ha individuato nel 31 ottobre 2014 la data in cui il Lolli aveva acquisito piena ed effettiva conoscenza dell'atto di affidamento straordinario «[…] *dal quale si poteva chiaramente evincere il presupposto fattuale e giuridico della pretesa impositiva nei confronti degli ex soci della estinta società di capitali*».

5.6 Tale accertamento di fatto non è sindacabile in questa sede. Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto ben oltre sessanta giorni dal 31 ottobre 2014, risulta pertanto corretta la declaratoria della sua inammissibilità per tardività.

6. Inammissibile è, invece, il primo profilo di doglianza inserito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'interno del secondo motivo.

6.1 Il ricorrente sostiene che la Commissione regionale avrebbe posto a fondamento della propria decisione un documento - l'istanza di sospensione della riscossione del 31 ottobre 2014 - in realtà giammai acquisito al processo.

6.2 L'assunto non trova riscontro nella motivazione della sentenza, che non richiama specificamente il documento in discorso, ma si limita a menzionare l'avvenuta presentazione dell'istanza. L'informazione probatoria posta a base del *decisum* poteva dunque essere stata acquisita dai giudici di seconde cure attraverso altri atti del processo e, in particolare, mediante la nota del 14 aprile 2015, prot. n. 19333, pacificamente prodotta in giudizio. Con tale nota l'Agenzia delle Entrate comunicò al Lolli l'esito negativo della dichiarazione da lui presentata all'agente della riscossione il 31 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 228 del 2012, ai fini della sospensione della riscossione.

6.3 Quanto poi all'interpretazione del contenuto del documento offerta dalla CTR, essa non è censurabile per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o delle altre norme di diritto citate nella rubrica del motivo.

Si rammenta, in proposito, che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice di merito attribuisca a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge oppure fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti (cfr., *ex permultis*, fra le più recenti, Cass. n. 5711/2026, Cass. n. 7331/2026, Cass. n. 13132/2026, Cass. n. 15297/2026).

La descritta situazione non ricorre nel caso in esame.

6.4 Oltretutto, il ricorrente nemmeno ha formulato una specifica e argomentata critica della decisione in termini di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., applicabili anche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'interpretazione degli atti amministrativi (cfr. Cass. n. 17367/2010, Cass. n. 15367/2024, Cass. n. 9138/2025).

7. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

9. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.300 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 settembre 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale